

Pubblicato il 14/07/2022

N.04498 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 06968/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6968 del 2022, proposto da

Elena Mastrostefano, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giacomo Postumi, non costituito in giudizio;

elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di cui alla nota dell'USR Lazio n. 19350 del 24/05/2022 del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”, relativamente alle classi di concorso STEM, come da Decreto Ministeriale n. 826/2021, i cui

termini sono stati riaperti in forza del DDG 252 del 31/01/2022, relativamente alla classe di concorso A026, Matematica, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente e ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

ritenuto che le contestazioni di parte ricorrente non appaiono assistite da adeguato fumus, tenuto in particolare conto della mancanza di adeguata prova in ordine alla loro idoneità a incidere sul risultato delle prove svolte da parte ricorrente, anche in relazione agli altri concorrenti che hanno svolto la prova nella medesima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge il cautelare e dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO